

- che l'art. 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, rubricato "utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione", consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, di utilizzare i lavoratori per prestazioni di attività socialmente utili;
- che il decreto legislativo n. 469, del 23 dicembre 1997, conferisce a Regioni ed Enti Locali funzioni e compiti in materia di collocamento ordinario ed obbligatorio e di politiche attive del lavoro, con riguardo anche alle iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché altri interventi connessi in materia di formazione;
- che lo Statuto della Regione Campania, all'articolo 6 (Diritto al lavoro), al comma 2 prevede che la regione "promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne...";
- che la grave situazione economica e occupazionale sta colpendo il territorio regionale, con evidenti ricadute sulla condizione materiale di un gran numero di lavoratrici e lavoratori;
- che nella descritta situazione di crisi economica la Regione riconosce l'importanza delle funzioni di orientamento e di accompagnamento, soprattutto svolta nei confronti delle persone in situazioni di svantaggio da attuare sia con azioni finalizzate all'inserimento lavorativo, mirate alla prevenzione della disoccupazione, che con misure volte al rafforzamento delle competenze ed abilità delle persone;
- che la Corte di Appello e la Procura Generale hanno manifestato l'esigenza di instaurare forme di collaborazione con la Regione Campania, con il preciso intento di porre parziale rimedio alle criticità funzionali degli Uffici Giudiziari del Distretto di Napoli, dovute anche ad una situazione di grave carenza di personale, al fine di potenziare alcune attività amministrative dei servizi giudiziari e migliorare il servizio reso ai cittadini;

CONSIDERATO

che l'attuazione del suddetto progetto di collaborazione consente di soddisfare rilevanti interessi pubblici, in quanto:

- l'utilizzo diretto dei lavoratori di cui *infra* in attività in grado di incrementare la professionalità già posseduta, potrebbe determinare un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro;
- l'attivazione di detta collaborazione con la Corte di Appello e la Procura Generale consente alla Regione di implementare programmi di politica attiva del lavoro volta a realizzare attività di evidente pubblica utilità;
- la Corte di Appello e la Procura Generale possono avvalersi di detti lavoratori per attività socialmente utili, che consentono di migliorare il funzionamento degli

ORA RICEV. 13 MAG 3 24

ORA STAMP. 13 MAG 3 26